



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14-04-2020 (punto N 42)

Delibera

N 511

del 14-04-2020

Proponente

STEFANO CIUOFFO
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Elisa NANNICINI

Estensore Elisa NANNICINI

Oggetto

Ulteriori disposizioni temporanee per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID-19: misure a favore di beneficiari, pubblici e privati, dei contributi regionali compresi nell'ambito di applicazione della L.R. n. 71/2017

Presenti

ENRICO ROSSI

STEFANO CIUOFFO

MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI

FEDERICA FRATONI

STEFANIA SACCARDI

VINCENZO CECCARELLI

CRISTINA GRIECO

MONICA BARNI

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella seduta del 15.3.2017;

Visto il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 87 del 26.09.2018 e relativi aggiornamenti (deliberazione del Consiglio Regionale n. 109 del 18.12.2018 e deliberazione del Consiglio Regionale n.22 del 10.04.2019);

Visto il DEFR 2020 approvato dal Consiglio con la Deliberazione 31 luglio 2019, n. 54 "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 – Approvazione";

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione di Esecuzione C(2019) 1339 del 12 febbraio 2019 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 930 del 12 febbraio 2015, che approvava determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017;

Vista la propria deliberazione n. 203 del 25 febbraio 2019 con la quale è stato preso atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al POR FESR 2014-2020 con la sopra citata decisione;

Visto il decreto legislativo n. 123 del 31.03.1998 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese";

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 che disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020. "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" ed in particolare l'art. 3 "deroghe" che prevede la possibilità di derogare a "leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.";

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 che nomina il presidente della Regione quale Soggetto Attuatore Regione Toscana *per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Toscana*;

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", con il quale lo Stato ha adottato le prime misure a sostegno del tessuto produttivo *"ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale considerata la crisi economica derivante dal diffondersi dell'epidemia da Corona virus, ha introdotto le prime misure economiche a sostegno dell'economia"*;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", con il quale sono state assunte misure che, fra l'altro, mirano a garantire maggiore semplificazione delle procedure amministrative;

Visto il D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043)" che stabilisce all'art. 37 che il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020;

DPCM 10 aprile 2020 con oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179)";

Vista il D.G.R.T. n. 421 del 30 marzo 2020 recante "Interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID-19: misure a favore di beneficiari, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali";

Preso atto della straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, e quindi anche regionale, e la conseguente opportunità di individuare, ulteriori misure di rimodulazione degli adempimenti a carico dei beneficiari pubblici e privati dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali, sugli interventi compresi nell'ambito di applicazione della citata L.R. n. 71/2017, tali da non ridurre l'efficacia e comunque idonee a garantire il perseguimento della loro finalità e garantendo comunque gli obiettivi di spesa fissati dalle disposizioni sui Programmi comunitari e dagli stessi indirizzi di cui alla delibera G.R. n.286 del 9.3.2020 "POR FESR 2014-2020. Ulteriori indirizzi per l'accelerazione della spesa";

Ritenuto di approvare, in riferimento agli interventi compresi nell'ambito di applicazione della citata L.R. n. 71/2017, ad integrazione della citata deliberazione n. 421/2020 e per i progetti che beneficiano di una agevolazione pubblica che fossero in corso di realizzazione alla data del 23 febbraio 2020 ovvero iniziati successivamente a quella data e fino al 31 luglio 2020, le seguenti ulteriori disposizioni temporanee anche in deroga a quanto stabilito dai singoli interventi:

a) su precisa e motivata richiesta da parte del beneficiario, è consentito concedere una specifica proroga, aggiuntiva rispetto a quella eventualmente prevista dal bando, di massimo 3 mesi per la conclusione dei progetti ammessi alle agevolazioni; nel caso di progetti ammessi alle agevolazioni di cui all'azione 3.4.2 POR FESR 2014 – 2020 a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese, detta proroga è prevista per un massimo di 6 mesi;

b) in sede di rendicontazione delle spese, è prevista la possibilità di presentare una perizia a cura di un revisore contabile nella forma asseverata anziché nella forma giurata;

c) qualora i beneficiari non abbiano ricevuto alcuna erogazione a qualsiasi titolo oppure abbiano già provveduto alla sua restituzione, sono rimessi in termini per la presentazione di eventuale istanza di rinuncia senza obbligo di pagamento del rimborso forfettario delle spese istruttorie ai sensi delle Delibere della Giunta regionale n. 359 del 20-05-2013 e n. 990 del 18-09-2017; i termini previsti dai bandi per presentare tempestiva istanza di rinuncia decorrono dal 15 maggio 2020;

Ritenuto altresì, al fine di contenere i danni economici subiti dalle imprese e dai professionisti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ed ai sensi dell'art. 3 del ODCPC 630/2020, di disapplicare l'art. 23 – Esclusione dalle agevolazioni della L.R. 71/2017 che prevede l'esclusione alla partecipazione a bandi di agevolazione per i tre anni successivi alla adozione di provvedimenti di revoca, ma limitatamente alle fattispecie di cui all'articolo 21, commi 1, 4 lett. e), 5 e 5 bis ed quelle di cui all'articolo 22, qualora le cause di revoca si siano manifestate dal 23 febbraio 2020 ed entro il 31 luglio 2020;

Visto inoltre l'art. 24 – rimborso costi istruttori della L.R. 71/17, che prevede il pagamento di un rimborso forfettario per costi istruttoria da applicare nei casi di revoca delle agevolazioni, rimborso determinato forfettariamente dalla Giunta Regionale in relazione ai costi istruttori sostenuti per la relativa pratica ed in proporzione alla agevolazione ottenuta;

Viste le proprie deliberazioni n. 359 del 20-05-2013 e n. 990 del 18-09-2017 di quantificazione di detto rimborso forfettario delle spese istruttorie;

Ritenuto di disapplicare le suddette deliberazioni di GR n. 359/2013 e n. 990/2017, con riguardo ai procedimenti che siano avviati per cause manifestatesi dopo il 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020;

Precisato che le sospensioni dei termini stabilite dall'art. 103 del D.L. n. 18/2020, successivamente rideterminate con il D.L. n. 23/2020, da applicarsi a tutti i relativi procedimenti regionali, si intendono automaticamente rideterminati in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di modifica degli stessi;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione competente in materia di attuare le disposizioni stabilite con il presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

nell'ambito delle misure urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID 19 subiti dai beneficiari toscani, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali, per gli interventi compresi nell'ambito di applicazione della L.R. n. 71/2017:

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ad integrazione della citata deliberazione n. 421/2020, per i progetti che beneficiano di una agevolazione pubblica che fossero in corso di realizzazione alla data del 23 febbraio 2020 ovvero iniziati successivamente a quella data e fino al 31 luglio 2020, le seguenti ulteriori disposizioni temporanee anche in deroga a quanto stabilito dai singoli interventi:

a) su precisa e motivata richiesta da parte del beneficiario, è consentito concedere una specifica proroga, aggiuntiva rispetto a quella eventualmente prevista dal bando, di massimo 3 mesi per la conclusione dei progetti ammessi alle agevolazioni; nel caso di progetti ammessi alle agevolazioni di cui all'azione 3.4.2 POR FESR 2014-2020 a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese, detta proroga è prevista per un massimo di 6 mesi;

b) in sede di rendicontazione delle spese, è prevista la possibilità di presentare una perizia a cura di un revisore contabile nella forma asseverata anziché nella forma giurata;

c) qualora i beneficiari non abbiano ricevuto alcuna erogazione a qualsiasi titolo oppure abbiano già provveduto alla sua restituzione, sono rimessi in termini per la presentazione di eventuale istanza di rinuncia senza obbligo di pagamento del rimborso forfettario delle spese istruttorie ai sensi delle Delibere della Giunta regionale n. 359 del 20-05-2013 e n. 990 del 18-09-2017; i termini previsti dai bandi per presentare tempestiva istanza di rinuncia decorrono dal 15 maggio 2020;

2. di disapplicare l'art. 23 – Esclusione dalle agevolazioni della L.R. 71/2017 che prevede l'esclusione alla partecipazione a bandi di agevolazione per i tre anni successivi alla adozione di provvedimenti di revoca, ma limitatamente alle fattispecie di cui all'articolo 21, commi 1, 4 lett. e), 5 e 5 bis ed quelle di cui all'articolo 22, qualora le cause di revoca si siano manifestate dal 23 febbraio 2020 ed entro il 31 luglio 2020;

3. di disapplicare le deliberazioni di GR n. 359/2013 e n. 990/2017 relative alla quantificazione del rimborso forfettario per costi istruttoria da applicare nei casi di revoca delle agevolazioni, con riguardo ai procedimenti che sono avviati per cause manifestatisi dopo il 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020;

4. le sospensioni dei termini stabilite dall'art. 103 del D.L. n. 18/2020, successivamente rideterminate con il D.L. n. 23/2020, da applicarsi a tutti i relativi procedimenti regionali, si intendono automaticamente rideterminati in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di modifica degli stessi;

5. di dare mandato alla Direzione competente in materia di attuare le disposizioni stabilite con il presente atto;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

La Dirigente Responsabile
ELISA NANNICINI

Il Direttore
ALBINO CAPORALE